<RepeatBlock-Amend><Amend><Date>{08/12/2016}8.12.2016</Date> <ANo>A8-0344</ANo>/<NumAm>305</NumAm>

Emendamento <NumAm>305</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Rainer Wieland, György Schöpflin</Members>

<AuNomDe>{PPE}a nome del gruppo PPE</AuNomDe>

</RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0344/2016

<Rapporteur>Richard Corbett</Rapporteur>

<Titre>Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo</Titre>

<DocRef>2016/2114(REG)</DocRef>

<DocAmend>Regolamento del Parlamento europeo</DocAmend>

<Article>Capitolo 6 – articolo 73 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***Articolo 78 bis***  |
|  | ***Articolo 73 quinquies*** |
|  | ***Svolgimento dei negoziati*** |
|  | ***1. La squadra negoziale del Parlamento è guidata dal relatore ed è presieduta dal presidente della commissione competente o da un vicepresidente designato dal presidente. Essa comprende almeno i relatori ombra di ogni gruppo politico che desidera parteciparvi.*** |
|  | ***2. Tutti i documenti che si prevede di discutere in una riunione con il Consiglio e con la Commissione ("trilogo") sono trasmessi alla squadra negoziale almeno 48 ore, o in caso di urgenza almeno 24 ore, prima del trilogo in questione.*** |
|  | ***3. Dopo ogni trilogo, il presidente della squadra negoziale e il relatore, a nome della squadra negoziale, riferiscono alla commissione competente in occasione della riunione successiva di quest'ultima.*** |
|  | ***Qualora non risulti possibile convocare in tempo utile una riunione della commissione, il presidente della squadra negoziale e il relatore, a nome della squadra negoziale, riferiscono in occasione di una riunione dei coordinatori della commissione.*** |
|  | ***4. Se i negoziati sfociano in un accordo provvisorio, la commissione competente è informata senza indugio. I documenti che riflettono l'esito del trilogo conclusivo sono messi a disposizione della commissione e sono pubblicati. L'accordo provvisorio è presentato alla commissione competente, la quale decide mediante votazione unica, a maggioranza dei voti espressi. Se approvato, l'accordo provvisorio è sottoposto all'esame in Aula e presentato in modo da indicare chiaramente le modifiche al progetto di atto legislativo.*** |
|  | ***5. In caso di disaccordo tra le commissioni interessate di cui agli articoli 54 e 55, le disposizioni dettagliate per l'avvio dei negoziati e la condotta di tali negoziati sono definite dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione conformemente ai principi enunciati nei suddetti articoli.*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend><Amend><Date>{08/12/2016}8.12.2016</Date> <ANo>A8-0344</ANo>/<NumAm>306</NumAm>

Emendamento <NumAm>306</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Rainer Wieland, György Schöpflin</Members>

<AuNomDe>{PPE}a nome del gruppo PPE</AuNomDe>

</RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0344/2016

<Rapporteur>Richard Corbett</Rapporteur>

<Titre>Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo</Titre>

<DocRef>2016/2114(REG)</DocRef>

<DocAmend>Regolamento del Parlamento europeo</DocAmend>

<Article>Capitolo 1 – articolo 117 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo in vigore | Emendamento |
| ***Il*** Parlamento elegge il Presidente della Commissione a maggioranza dei membri che lo compongono. | ***In conformità dell'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea, il*** Parlamento elegge il Presidente della Commissione a maggioranza dei membri che lo compongono. |
| La votazione si svolge a scrutinio segreto. | La votazione si svolge a scrutinio segreto. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend><Amend><Date>{08/12/2016}8.12.2016</Date> <ANo>A8-0344</ANo>/<NumAm>307</NumAm>

Emendamento <NumAm>307</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Rainer Wieland, György Schöpflin</Members>

<AuNomDe>{PPE}a nome del gruppo PPE</AuNomDe>

</RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0344/2016

<Rapporteur>Richard Corbett</Rapporteur>

<Titre>Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo</Titre>

<DocRef>2016/2114(REG)</DocRef>

<DocAmend>Regolamento del Parlamento europeo</DocAmend>

<Article>Capitolo 1 – articolo 198 – paragrafo 3</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo in vigore | Emendamento |
| ***4***. La richiesta di costituire una commissione di inchiesta deve contenere l'indicazione precisa dell'oggetto dell'indagine e includere una motivazione particolareggiata. Il Parlamento, su proposta della Conferenza dei presidenti, decide in merito alla costituzione della commissione e, qualora decida di costituirla, in merito alla sua composizione***, conformemente al disposto dell'articolo 199***. | ***3***. La richiesta di costituire una commissione di inchiesta deve contenere l'indicazione precisa dell'oggetto dell'indagine e includere una motivazione particolareggiata. Il Parlamento, su proposta della Conferenza dei presidenti, decide in merito alla costituzione della commissione e, qualora decida di costituirla, in merito alla sua composizione ***numerica***. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend><Amend><Date>{08/12/2016}8.12.2016</Date> <ANo>A8-0344</ANo>/<NumAm>308</NumAm>

Emendamento <NumAm>308</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Rainer Wieland, György Schöpflin</Members>

<AuNomDe>{PPE}a nome del gruppo PPE</AuNomDe>

</RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0344/2016

<Rapporteur>Richard Corbett</Rapporteur>

<Titre>Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo</Titre>

<DocRef>2016/2114(REG)</DocRef>

<DocAmend>Regolamento del Parlamento europeo</DocAmend>

<Article>Capitolo 1 – articolo 199 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a (nuova)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***a)*** ***1 bis. La composizione delle commissioni riflette per quanto possibile la composizione del Parlamento. La ripartizione dei seggi tra i gruppi politici in seno a una commissione deve corrispondere al numero intero più vicino arrotondato per eccesso o per difetto rispetto al risultato del calcolo proporzionale.*** |
|  | ***Qualora i gruppi politici non raggiungano un accordo sulla ripartizione proporzionale in seno a una o più commissioni, la decisione è presa dalla Conferenza dei presidenti.*** |
|  | ***1 ter. Se un gruppo politico decide di non occupare seggi in seno a una commissione, oppure non nomina i suoi membri entro il termine fissato dalla Conferenza dei presidenti, i seggi in questione restano vacanti. Non è ammesso lo scambio di seggi tra i gruppi politici.*** |
|  | ***1 quater. Se, a seguito del passaggio di un deputato a un altro gruppo politico, la ripartizione proporzionale dei seggi in seno a una commissione, quale definita al paragrafo 1 bis, risulta alterata, e se i gruppi politici non raggiungono un accordo che garantisca il rispetto dei principi ivi stabiliti, la Conferenza dei presidenti adotta le decisioni necessarie.*** |
|  | ***1 quinquies. Le modifiche decise relativamente alle nomine da parte dei gruppi politici o dei deputati non iscritti sono comunicate al Presidente, che ne informa il Parlamento al più tardi all'inizio della seduta successiva. Queste decisioni prendono effetto il giorno dell'annuncio.*** |
|  | ***1 sexies. I gruppi politici e i deputati non iscritti possono nominare per ciascuna commissione un numero di supplenti non superiore al numero dei membri titolari che il gruppo politico o i deputati non iscritti hanno facoltà di nominare in seno alla commissione. Il Presidente del Parlamento ne deve essere informato. I supplenti hanno il diritto di partecipare alle riunioni della commissione, di prendervi la parola e, in caso di assenza del membro titolare, di partecipare alla votazione.*** |
|  | ***1 septies. Il membro titolare può, in caso di assenza e qualora non siano stati nominati supplenti o qualora questi ultimi siano a loro volta assenti, farsi sostituire nelle riunioni da un altro membro dello stesso gruppo politico ovvero, qualora il membro titolare sia un deputato non iscritto, da un altro deputato non iscritto con diritto di voto. Il presidente della commissione interessata ne è informato entro l'inizio della votazione.*** |
|  | ***La comunicazione preventiva prevista all'ultima frase del paragrafo 1 septies deve essere effettuata prima che abbia termine la discussione o prima che abbia inizio la votazione sul punto o sui punti per i quali il titolare si è fatto sostituire.*** |
|  | ***Conformemente al presente articolo:*** |
|  | ***- lo status di membro titolare o di membro supplente di una commissione dipende unicamente dall'appartenenza a un determinato gruppo politico;*** |
|  | ***- quando viene modificato il numero dei membri titolari di cui un gruppo politico dispone in una commissione, il numero massimo dei membri supplenti permanenti che tale gruppo può designare subisce la medesima modifica;*** |
|  | ***- quando un deputato cambia gruppo politico, non può conservare la qualità di membro titolare o di membro supplente di una commissione assegnatagli dal suo gruppo di origine;*** |
|  | ***- in nessun caso il membro di una commissione può essere sostituto di un collega appartenente a un altro gruppo politico.*** |
|  | ***(Gli ultimi due commi dell'articolo vanno inseriti come interpretazione)*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend><Amend><Date>{08/12/2016}8.12.2016</Date> <ANo>A8-0344</ANo>/<NumAm>309</NumAm>

Emendamento <NumAm>309</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Rainer Wieland, György Schöpflin</Members>

<AuNomDe>{PPE}a nome del gruppo PPE</AuNomDe>

</RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0344/2016

<Rapporteur>Richard Corbett</Rapporteur>

<Titre>Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo</Titre>

<DocRef>2016/2114(REG)</DocRef>

<DocAmend>Regolamento del Parlamento europeo</DocAmend>

<Article>Capitolo 3 – articolo 212 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo in vigore | Emendamento |
| ***3.*** ***L'elezione dei membri delle delegazioni ha luogo dopo che i*** gruppi politici ***e i deputati non iscritti hanno presentato le candidature alla Conferenza dei presidenti. La Conferenza dei presidenti sottopone al Parlamento proposte che tengono conto, nella misura del possibile, di un'equa rappresentanza degli Stati*** membri ***e degli orientamenti politici. È applicato*** ***l'articolo*** 199, paragrafi ***2, 3, 5 e 6***. | ***2.*** ***I*** gruppi politici ***garantiscono, per quanto possibile, che gli Stati membri, le opinioni politiche e il genere siano rappresentati in modo equo. Non è possibile che più di un terzo dei*** membri ***della delegazione abbiano la stessa nazionalità. L'articolo*** 199, paragrafi ***1 quinquies, 1 sexies, e 1 septies, si applica mutatis mutandis***. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend><Amend><Date>{08/12/2016}8.12.2016</Date> <ANo>A8-0344</ANo>/<NumAm>310</NumAm>

Emendamento <NumAm>310</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Manfred Weber</Members>

<AuNomDe>{PPE}a nome del gruppo PPE</AuNomDe>

</RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0344/2016

<Rapporteur>Richard Corbett</Rapporteur>

<Titre>Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo</Titre>

<DocRef>2016/2114(REG)</DocRef>

<DocAmend>Regolamento del Parlamento europeo</DocAmend>

<Article>Capitolo 4 – articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo in vigore | Emendamento |
| I deputati possono organizzarsi in gruppi ***secondo le affinità politiche***. | I deputati possono organizzarsi in gruppi ***solamente secondo l'affinità politica***. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend><Amend><Date>{08/12/2016}8.12.2016</Date> <ANo>A8-0344</ANo>/<NumAm>311</NumAm>

Emendamento <NumAm>311</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Manfred Weber</Members>

<AuNomDe>{PPE}a nome del gruppo PPE</AuNomDe>

</RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0344/2016

<Rapporteur>Richard Corbett</Rapporteur>

<Titre>Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo</Titre>

<DocRef>2016/2114(REG)</DocRef>

<DocAmend>Regolamento del Parlamento europeo</DocAmend>

<Article>Capitolo 4 – articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – interpretazione</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo in vigore | Emendamento |
| ***Non è necessario di norma che il Parlamento valuti l'affinità politica dei membri di un gruppo. Al momento di formare un gruppo sulla base del presente articolo, i deputati interessati accettano per definizione di avere un'affinità politica. Soltanto quando questa è negata dai deputati interessati è necessario che il Parlamento valuti se il gruppo è stato costituito in conformità del regolamento.*** | ***soppresso*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend></RepeatBlock-Amend>